

## COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli nella seduta  
del 17 novembre 2004.**

Alemanno, Angioni, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Castagnetti, Cè, Cicu, Colucci, Contento, Cordoni, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Fontanini, Galati, Gasparri, Giordano, Giovanardi, Intini, La Malfa, Labate, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Mereu, Miccichè, Molgora, Moroni, Pecoraro Scanio, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Ranieri, Ricciotti, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Sospiri, Stucchi, Tabacci, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Vernetti, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Alemanno, Amoruso, Angioni, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Castagnetti, Cicu, Colucci, Contento, Cordoni, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Fontanini, Galati, Gasparri, Giordano, Giovanardi, Intini, La Malfa, Labate, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Moroni, Pecoraro Scanio, Pisanu, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Ranieri, Ricciotti, Rotondi, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Sospiri, Stucchi, Tassone,

Tortoli, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Vernetti, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

**Annunzio di una proposta di legge.**

In data 16 novembre 2004 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

CALZOLAIO: « Norme relative alla tutela e al trattamento dei funzionari internazionali » (5425).

Sarà stampata e distribuita.

**Trasmissioni dal Senato.**

In data 16 novembre 2004 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti progetti di legge:

S. 2917. — MOLINARI ed altri; GAMBÀ ed altri; CAZZARO ed altri; D'AGRÒ ed altri: « Disciplina dell'attività di acconciatore » (*approvata, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente della Camera e modificata dalla X Commissione permanente del Senato*) (2002-2211-3299-3491-B);

S. 3142. — « Concessione di un contributo volontario a favore del Fondo delle Nazioni Unite per le vittime della tortura » (*approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (5424).

Saranno stampati e distribuiti.

**Trasmissione dal ministro  
delle infrastrutture e dei trasporti.**

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera del 9 novembre 2004, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea LUCCHESI ed altri n. 9/3200-*bis*/88, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea dell'11 novembre 2002, concernente interventi di ricostruzione della Valle del Belice.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici), competente per materia.

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE  
DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO  
(LEGGE FINANZIARIA 2005) (5310-BIS)**

**(A.C. 5310-bis – Sezione 1)**

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO  
ED ANNESSO ELENCO 1

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

CAPO I

SPESE DELLE PUBBLICHE  
AMMINISTRAZIONI

ART. 2.

*(Limite all'incremento delle spese delle pubbliche amministrazioni)*

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione europea, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, per il triennio 2005 - 2007

la spesa complessiva delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate per l'anno 2005 nell'elenco n. 1 allegato alla presente legge e per gli anni successivi dall'ISTAT con proprio provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non oltre il 31 luglio di ogni anno, non può superare il limite del 2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni aggiornate del precedente anno, come risultanti dalla Relazione previsionale e programmatica.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle spese per gli Organi costituzionali, per interessi sui titoli di Stato, per prestazioni sociali in denaro connesse a diritti soggettivi e per trasferimenti all'Unione europea a titolo di risorse proprie.

3. Le amministrazioni di cui al comma 1, oltre ad applicare le specifiche disposizioni di cui agli articoli successivi, adottano comportamenti coerenti con quanto previsto nel comma 1.

*(Le proposte emendative riferite all'articolo 2 sono state ritirate dai rispettivi presentatori).*

Elenco 1  
(Articolo 2, comma 1)

ELENCO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER TIPOLOGIA  
DI ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Ministeri e Presidenza del Consiglio.

Organi di rilievo costituzionale.

Enti di regolazione dell'attività economica:

- Ente nazionale per le strade (ANAS);
- Agenzia autonoma gestione Albo segretari comunali e provinciali;
- Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT);
- Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANAV);
- Agenzia per i servizi sanitari regionali;
- Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
- Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA);
- Comitato nazionale italiano Organizzazione Nazioni Unite per l'alimentazione e agricoltura (FAO);
- Unioncamere;
- Registro italiano dighe;
- Agenzia italiana del farmaco.

Enti produttori di servizi economici:

- Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);
- Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);
- Ente nazionale italiano per il turismo;
- Ente nazionale RISI;
- Fondo centrale garanzia autostrade e ferrovie metropolitane;
- Fondo di rotazione per le politiche comunitarie;
- Fondo innovazione tecnologica;
- Istituto nazionale per il commercio estero (ICE);
- Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL);
- Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);
- Quadrilatero Marche-Umbria Spa;
- Fondazione Centro sperimentale di cinematografia.

Autorità amministrative indipendenti.

Enti a struttura associativa.

Enti produttori di servizi culturali:

Accademia della Crusca;

Accademia nazionale dei Lincei;

Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale;

Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);

Croce Rossa Italiana — Comitato centrale;

Fondazione esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma;

Ente teatrale italiano;

Federazioni sportive;

Fondazioni festival dei due mondi di Spoleto;

Fondo edifici di culto;

Scuola archeologica italiana in Atene;

Fondazione « C. Monteverdi »;

Istituti di diritto agrario internazionale e comparato;

Istituti di studi europei « Alcide de Gasperi »;

Istituto italiano di studi germanici;

Istituto per gli studi filosofici di Napoli;

Istituto storico italiano per il medioevo;

Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente (ISIAO);

Istituto nazionale del dramma antico;

Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa;

Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia;

Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione ex-Centro europeo dell'educazione;

Istituto papirologico « Girolamo Vitelli »;

Fondazione La Triennale di Milano;

Lega italiana per la lotta contro i tumori;

Museo storico della liberazione;

Fondazione « La Biennale di Venezia »;

Unione italiana tiro a segno;

Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE);

Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.

Enti ed istituzioni di ricerca non strumentale:

Agenzia spaziale italiana (ASI);  
Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);  
Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);  
Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM);  
Istituto di studi e analisi economica (ISAE);  
Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM);  
Istituto italiano di medicina sociale;  
Istituto nazionale agronomico per l'Oltremare;  
Istituto nazionale di alta matematica « Francesco Severi »;  
Istituto nazionale di astrofisica (INAF);  
Istituto nazionale di economia agraria (INEA);  
Istituto nazionale di fisica nucleare;  
Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV);  
Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS);  
Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN);  
Istituto nazionale di statistica (ISTAT);  
Istituto nazionale per la fauna selvatica « A. Ghigi »;  
Istituto nazionale per la fisica della natura;  
Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN);  
Istituto nazionale della montagna (IMONT);  
Istituto superiore di sanità (ISS);  
Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);  
Istituti di sperimentazione agraria e stazioni sperimentali per l'industria;  
Fondazione museo nazionale della scienza e della tecnologica « Leonardo Da Vinci »;  
Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste;  
Ente nazionale sementi elette.

Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca.

Regioni.

Province.

Comuni e città metropolitane.

Unioni di comuni e consorzi di funzione di comuni.

ASL.

Enti e aziende ospedaliere.

Camere di commercio.

Enti per il turismo.

Autorità portuali.

Comunità montane e isolate.

Enti regionali di sviluppo.

Agenzie regionali del lavoro.

Università ed istituti di istruzione universitaria.

Enti per il diritto allo studio.

Enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate.

Enti parco.

Enti regionali per la ricerca e per l'ambiente.

Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale.

**(A.C. 5310-bis – Sezione 2)****ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE ED  
ANNESSO ALLEGATO 3****ART. 3.***(Bilancio dello Stato)*

1. Al fine di assicurare il concorso del bilancio dello Stato al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, per il triennio 2005 - 2007 gli stanziamenti iniziali di competenza e di cassa delle spese aventi impatto diretto sul conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, tranne quelli di cui al comma 2 dell'articolo 2 nonché quelli connessi ad accordi internazionali già ratificati, a limiti di impegno già attivati e a rate di ammortamento mutui, possono essere incrementati entro il limite del 2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni iniziali del precedente esercizio ridotte ai sensi del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa mediante rimodulazione nei successivi esercizi. Le dotazioni di competenza e di cassa del bilancio dello Stato sono conseguentemente ridotte secondo quanto previsto nell'allegato 3 annesso alla presente legge. Per gli stanziamenti relativi ad oneri di personale si fa riferimento alla dinamica tendenziale complessiva dei relativi livelli di spesa.

2. Per il triennio 2005-2007, le riassegnazioni di entrate e l'utilizzo dei fondi di riserva per spese obbligatorie e d'ordine e per spese imprevedute non possono essere superiori a quelli del precedente esercizio incrementati del 2 per cento. Nei casi di particolare necessità e urgenza, il predetto limite può essere superato, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle

competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

3. Le dotazioni indicate nella Tabella C allegata alla presente legge sono rideterminate, nella medesima Tabella, in coerenza con i limiti di cui al presente articolo.

*3-bis.* Fermo quanto stabilito per gli enti locali dall'articolo 6, comma 4-ter, della presente legge, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione sostenuta per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, non deve essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2004. L'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell'ente, deve essere adeguatamente motivato ed è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari. In ogni caso, l'atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al periodo precedente deve essere trasmesso alla Corte dei conti. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

*3-ter.* Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono effettuare spese di ammontare superiore al 90 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2004, come rideterminata ai sensi del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di mezzi di trasporto. Ai fini di cui al periodo precedente, le medesime pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro il 31 marzo 2005, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale

dello Stato una relazione da cui risulti la consistenza dei mezzi di trasporto a disposizione e la loro destinazione. In caso di mancata trasmissione della relazione nei termini suddetti, le pubbliche amministrazioni inadempienti non possono effettuare, relativamente alle spese di cui al primo periodo, pagamenti in misura superiore al 50 per cento della spesa complessiva sostenuta nell'anno 2004.

*3-quater.* Sulla base di effettive, motivate e documentate esigenze delle amministrazioni competenti, il Ministro dell'economia e delle finanze può, con proprio decreto, stabilire che le disposizioni di cui al primo periodo del comma *3-ter*, non si applicano alle spese sostenute da

specifiche amministrazioni ovvero a specifiche tipologie di mezzi di trasporto. Contestualmente alla loro adozione, i decreti di cui al primo periodo, corredati da apposite relazioni, sono trasmessi alle Camere.

*3-quinquies.* Entro il 30 giugno 2005, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione concernente lo stato di attuazione degli interventi di cui ai commi *3-ter* e *3-quater* in cui si evidenzino i risultati conseguiti in termini di riduzione della spesa.

*(Le proposte emendative riferite all'articolo 3 sono state ritirate dai rispettivi presentatori).*

ALLEGATO 3  
(Articolo 3, comma 1)

**RIDUZIONI DI STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA**

	2005	2006
	<i>milioni di euro</i>	
<b>1 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</b>		
Cat. 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI (1)	35,45	35,45
Cat. 2 - CONSUMI INTERMEDI (2)	71,01	71,01
<b>TOTALE MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</b>	<b>106,46</b>	<b>106,46</b>

(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 14,5 per cento.

(2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 9,63 per cento.

(Segue: ALLEGATO 3)

**RIDUZIONI DI STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA**

	2005	2006	2007
	<i>milioni di euro</i>		
<b>2 MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>			
Cat. 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI	-	-	-
Cat. 2 - CONSUMI INTERMEDI (1)	4,22	4,22	4,22
<b>TOTALE MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>	<b>4,22</b>	<b>4,22</b>	<b>4,22</b>

(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 26,4 per cento.

(Segue: ALLEGATO 3)

**RIDUZIONI DI STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA**

	2005	2006	2007	
	<i>milioni di euro</i>			
<b>3 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI</b>				
Cat. 21	- INVESTIMENTI FISSI LORDI (1)	4,70	4,70	4,70
Cat. 2	- CONSUMI INTERMEDI (2)	12,20	12,20	12,20
<b>TOTALE MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI</b>				
		<b>16,90</b>	<b>16,90</b>	<b>16,90</b>

(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 29,4 per cento.

(2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 23,0 per cento.

(Segue: ALLEGATO 3)

**RIDUZIONI DI STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA**

		2005	2006	2007
		<i>milioni di euro</i>		
<b>4 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA</b>				
Cat. 21	- INVESTIMENTI FISSI LORDI (1)	31,00	31,00	31,00
Cat. 2	- CONSUMI INTERMEDI (2)	38,02	38,02	38,02
<b>TOTALE MINISTERO DELLA GIUSTIZIA</b>		<b>69,02</b>	<b>69,02</b>	<b>69,02</b>

(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 26,1 per cento.

(2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 9,9 per cento.

(Segue: ALLEGATO 3)

**RIDUZIONI DI STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA**

	2005	2006	2007
	<i>milioni di euro</i>		
<b>5 MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI</b>			
Cat. 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI (1)	4,40	4,40	4,40
Cat. 2 - CONSUMI INTERMEDI (2)	43,04	43,04	43,04
<b>TOTALE MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI</b>	<b>47,44</b>	<b>47,44</b>	<b>47,44</b>

(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 33,9 per cento.

(2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 32,7 per cento.